


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2003 N. 26

Città a colori. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati).

pag. 241

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2003 N. 27

Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali. pag. 243

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2003 n. 26

Città a colori. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Inserimento articolo 10 bis nella l.r. 25/1987)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) è aggiunto il seguente:

“Articolo 10 bis

(Fondo regionale)

1. È istituito un fondo regionale, definito annualmente con legge di bilancio, finalizzato a tutelare i soggetti economicamente più deboli, che non siano proprietari di altro alloggio, a cui sia imposta la manutenzione della facciata dell'immobile in cui risiedono.
2. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento, stabilirà entro sei mesi dall'approvazione della presente legge i criteri di accesso al fondo sulla base del reddito e della certificazione ISEE”.

Articolo 2

(Inserimento di articoli nella l.r. 25/1987)

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 25/1987 sono aggiunti i seguenti:

“Articolo 18 ter

(Decoro degli edifici e degli spazi pubblici)

1. La Regione considera un valore fondamentale

per la comunità il decoro e la pulizia degli spazi pubblici e degli edifici.

2. Le parti degli edifici e di altri manufatti edilizi visibili dagli spazi pubblici sono considerate a tutti gli effetti beni di preminente interesse.

Articolo 18 quater

(Obblighi per i proprietari degli immobili)

1. I proprietari di edifici o di altri manufatti edilizi prospicienti spazi pubblici curano la corretta e continuativa manutenzione dei prospetti.

Articolo 18 quinquies

(Progetto colore)

1. Al fine di disciplinare le modalità degli interventi di recupero dei prospetti, i Comuni possono dotarsi di un “progetto colore” i cui elaborati sono definiti da specifico regolamento attuativo da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge da parte della Giunta regionale.
2. Tale progetto può costituire parte integrante della disciplina paesistica di livello puntuale in sede di formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), ovvero costituire elemento progettuale di uno Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.), Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) o progetto di recupero ad essi assimilabili, ovvero essere approvato dal Comune con apposita deliberazione che, una volta divenuta esecutiva, è depositata a libera visione del pubblico.

Articolo 18 sexies

(Contributi per progetti ed interventi)

1. La Regione prevede contributi a favore dei Comuni per la redazione del “progetto colore” di cui all'articolo 18 quinquies, promuovendone la redazione con le Università, i Comuni ed altri soggetti anche mediante la stipula di convenzioni con le quali può essere prevista l'organizzazione di appositi corsi informativi.
2. La Regione agevola quanto previsto all'articolo 18 quater mediante la concessione di con-

tributi a soggetti pubblici e privati che, nell'ambito di piani urbanistici approvati contenenti il "progetto colore", provvedano al rifacimento delle facciate degli edifici e del fronte degli altri manufatti edilizi prospicienti gli spazi pubblici.

3. I Comuni possono ingiungere, con ordinanza sindacale, al proprietario o ai proprietari degli immobili, la realizzazione degli interventi di rifacimento dei prospetti qualora questo sia espressamente previsto dal "progetto colore" inserito in un S.U.A., P.U.O. o progetto di recupero ad essi assimilabili, di cui all'articolo 18 quinquies, laddove venga dichiarata la pubblica utilità in relazione a situazioni di degrado.
4. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti per dare attuazione a quanto previsto nei commi 1 e 2."

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 25/1987)

1. L'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'Area VII - Edilizia - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B. 7.107 "Edilizia pubblica e sociale"

U.P.B. 7.205 "Edilizia residenziale a favore di privati"

U.P.B. 7.206 "Edilizia residenziale a favore di privati - contributi in annualità"

U.P.B. 7.207 "Edilizia pubblica e sociale".

2. Al finanziamento della presente legge si provvede con legge di bilancio."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto ob-

bligato a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 2003 N. 26

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione delle legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 aprile 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 321, su iniziativa dei Consiglieri R. Benvenuto e M. Costa;*
- b) *è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio ed alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma dello stesso Regolamento;*
- c) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 17 settembre 2003;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 24 settembre 2003;*
- e) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nelle sedute del 14 e 21 ottobre 2003;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 4 dicembre 2003.*

2. Note agli articoli

Note agli articoli 1, 2 e 3

- *La legge regionale 5 agosto 1987 n. 25, pubblicata nel B.U. 26 agosto 1987 n. 34 P.I., è stata modificata dalle seguenti leggi regionali:*

L.R. 20 aprile 1994, n. 20; L.R. 15 dicembre 1995, n. 57; L.R. 4 dicembre 2000, n. 42.

3. Struttura di riferimento:

Settore Affari Giuridici del Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Edilizia

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2003 n. 27

Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 3/1987)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2003 n. 20 (ulteriori modificazioni alla l.r. 3/1987 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali), è così sostituito:

“4. Per ogni giornata di assenza alle riunioni di cui al comma 1 e secondo le disposizioni di cui al comma 5 è effettuata la trattenuta rispettivamente di un quindicesimo per i Consiglieri regionali, di un decimo per i componenti della Giunta e di un ottavo per il Presidente del Consiglio e per il Presidente della Giunta regionale, del rimborso forfettario di cui al medesimo comma 1, eventualmente decurtato ai sensi del comma 3.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 è abrogato.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 è inserito il seguente comma:

“7 bis. Sono altresì equiparate alle riunioni di cui al comma 1, senza diritto al rimborso delle spese sostenute, le partecipazioni dei Consiglieri regionali ad attività istituzionali che siano svolte, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, in rappresentanza della Regione.”.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/1987)

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/1987, come sostituito dall'articolo 4 della l.r. 20/2003, le parole “fuori dal capoluogo della Regione” sono soppresse.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 3/1987)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 bis della l.r. 3/1987, come inserito dall'articolo 11 della l.r. 20/2003, è così sostituita:

“d) negli altri casi: 50 per cento.”.

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 2003 N. 27

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo

del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri F. Bruzzone, G. Ronzitti, F. Amoretti, M. Iacobucci, G. Gadolla, V. Nesci, R. Benvenuto, R. Magnani, P. Perfigli, G. Barci, A. Barbero, F. Morchio, F. Broglia, G. Mori e S. Castellaneta, in data 17 ottobre 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 365;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 21 ottobre 2003;
- d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 ottobre 2003;
- e) la legge regionale entra in vigore il 20 novembre 2003.

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3, pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987 n. 8 S. S., è stata modificata dalle seguenti leggi regionali:
L.R. 27 gennaio 1988, n. 4; L.R. 25 febbraio 1992, n. 6; L.R. 1 giugno 1993, n. 22; L.R. 8 settembre 1993, n. 47; L.R. 28 febbraio 1994, n. 7; L.R. 30 gennaio 1995, n. 9; L.R. 25 marzo 1998, n. 13; L.R. 22 marzo 2000, n. 24; L.R. 4 maggio 2001, n. 10; L.R. 5 aprile 2002, n. 16; L.R. 3 agosto 2001, n. 23; L.R. 30 giugno 2003, n. 20.
- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 3/1987, come modificato dalla presente legge regionale, è il seguente:

Articolo 4.

(Rimborsi spese)

1. Ai Consiglieri regionali compete il rimborso

forfettario mensile delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari previste dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio, delle Conferenze dei Capigruppo consiliari, nelle seguenti percentuali della indennità mensile lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 (determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento) riferite alla percorrenza tra il domicilio abituale autocertificato e la sede della Regione:

- a) per una distanza fino a venticinque chilometri: 40,5 per cento;
- b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri: 48 per cento;
- c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri: 51 per cento;
- d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri e fino a centodieci chilometri: 55,5 per cento;
- e) per una distanza oltre i centodieci chilometri: 57 per cento.

2. Le distanze di cui al comma 1 sono determinate sulla base del percorso effettuato dal luogo di domicilio abituale autocertificato alla sede del Consiglio regionale.
3. Il rimborso forfettario mensile di cui al comma 1 viene decurtato del 4 per cento nel caso in cui il beneficiario abbia diritto ad utilizzare usualmente l'automobile di servizio, salvo dichiarazione di rinuncia.
4. Per ogni giornata di assenza alle riunioni di cui al comma 1 e secondo le disposizioni di cui ai commi 5 è effettuata la trattenuta rispettivamente di un quindicesimo per i Consiglieri regionali, di un decimo per i componenti della Giunta e di un ottavo per il Presidente del Consiglio e per il Presidente della Giunta regionale, del rimborso forfettario di cui al medesimo comma 1, eventualmente decurtato ai sensi del comma 3.
5. Le trattenute di cui al comma 4 sono effet-

tuata ove i Consiglieri regionali non raggiungano almeno le quindici presenze giornaliere nel mese, ove i componenti della Giunta non raggiungano almeno le dieci presenze giornaliere nel mese e ove il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale non raggiungano le otto presenze giornaliere al mese.

6. *Abrogato.*

7. *Le missioni, superiori alle quattro ore, effettuate dai Consiglieri regionali, su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, dal Presidente della Giunta e dai componenti della Giunta per ragioni connesse con l'espletamento del mandato sono considerate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, come riunioni ai sensi del comma 1.*

7 *bis.* *Sono altresì equiparate alle riunioni di cui al comma 1, senza diritto al rimborso delle spese sostenute, le partecipazioni dei Consiglieri regionali ad attività istituzionali che siano svolte, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, in rappresentanza della Regione*

8. *L'Ufficio di Presidenza può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese.*

9. *Sono a carico della Regione le spese sostenute dai Consiglieri regionali in relazione ai pedaggi autostradali sul territorio nazionale.*

10. *L'Ufficio di Presidenza determina annualmente il limite massimo del rimborso relativo ad ulteriori costi di viaggio sul territorio nazionale debitamente documentati sostenuti dai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato popolare."*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 20 giugno 2003 n. 20 è pubblicata nel B.U. 2 luglio 2003 n. 10 P.I*
- *Il testo dell'articolo 5 della l.r. 3/1987, come modificato dalla presente legge regionale è il seguente:*

"Articolo 5.

(Missioni)

1. *Ai Consiglieri regionali, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta e ai componenti della Giunta che, per ragioni connesse all'espletamento del loro mandato, si rechino in missione, superiore alle quattro ore, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto inclusi l'aereo, il mezzo di trasporto marittimo e il vagone letto, ovvero un'indennità chilometrica pari ad una frazione, fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio in presenza di difficoltà di reperimento di altri mezzi pubblici di trasporto.*

2. *Il Consigliere regionale può chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo nei limiti determinati annualmente dall'Ufficio di Presidenza.*

3. *Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le missioni all'estero."*

Nota all'articolo 3

Il testo dell'articolo 30 bis della l.r. 3/1987, come modificato dalla presente legge regionale è il seguente:

"Articolo 30 bis.

(Misura dell'assegno di reversibilità)

1. *L'ammontare degli assegni di reversibilità al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale all'assegno mensile liquidato, o che sarebbe spettato al Consigliere, secondo le seguenti misure:*

a) *al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;*

b) *al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo*

del 15 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità

successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento.”
